



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"GIOVANNI CENA" di TORINO
Str. San Mauro, 32 10156 Torino Tel. 01101159020
Codice fiscale: 80091390015 Codice Istituto: TOIC80500E
E-mail toic80500e@istruzione.it



CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

CIG Z34378C2F7

TRA

L'ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. CENA" di TORINO
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Cavalletti
e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto
Codice fiscale 80091390015

E

L'Ing. Enrico FRANCO
nato a Torino il 25/08/1960
Indirizzo Via XXV Aprile 172 10133 TORINO
Codice Fiscale FRNNRC60M25L219D
Partita Iva 09301030012

PREMESSO

1. che l'Art. 40 della legge 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
2. che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) (artt. 37-39);
3. che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
4. che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);
5. che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista
6. dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD e che l'incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne;

7. che l'ing. Enrico FRANCO è in possesso dei requisiti previsti;
8. che il contraente di cui sopra non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
9. che nel bilancio dell'Istituzione scolastica sono presenti i Fondi per la retribuzione della presente prestazione;

S I C O N V I E N E E S I S T I P U L A

il presente contratto di servizi da intendersi quale nomina ed incarico del Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi del regolamento UE 679/2016 nella persona dell'ing. Enrico FRANCO.

art. 1 – RUOLO DEL RPD/DPO

Come indicato nell'articolo 39 Reg. Ue 2016/679 il RPD dovrà:

informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

- a) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- b) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- c) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- d) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- e) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite.

art. 2 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il RPD si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 1 connessi al ruolo oggetto del presente contratto.

Le attività oggetto dell'incarico saranno svolte con eventuali accessi sia in presenza che da remoto presso i plessi per analisi, verifiche documentali, colloqui con la presidenza ed interviste alle varie funzioni in base alle esigenze riscontrate.

Gli accessi e gli incontri presso la sede saranno fissati secondo un calendario concordato tra le parti. L'Istituzione Scolastica si obbliga:

- ad assicurare la necessaria collaborazione dei soggetti facenti parte dell'organizzazione in tutte le fasi di svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- ad assicurare la messa a disposizione di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico.

art. 3 - Responsabilità dell'Istituzione Scolastica

L'Istituzione Scolastica si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD una risorsa ATA al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- garantire l'accesso a qualsiasi locale nonché struttura;
- garantire la libera visione di qualsiasi archivio, base dati anche gestita da terzi, software, personal computer, e qualsiasi altro strumento che il RPD ritenga necessario valutare;
- indicare al Garante la nomina del RPD.

Art.4 – Durata dell’incarico

Il presente incarico deve intendersi valido per l’anno scolastico 2022/2023 (01/09/2022-31/08/2023).

Art.5 – Risoluzione dell’incarico

Il Committente potrà procedere in qualsiasi momento alla revoca dell’incarico conferito mediante comunicazione da inviare con PEC, con pagamento del corrispettivo in base allo stato di avanzamento del lavoro.

Anche il RPD potrà recedere dal contratto dandone comunicazione mediante PEC, in tal caso il committente non sarà tenuto al pagamento del lavoro svolto fino a quel momento.

Art. 6 - Determinazione del compenso

Il compenso complessivo spettante per l’espletamento del ruolo di RPD di cui al presente contratto ammonta a € 700,00 (+ 4% INPS ed IVA 22%, se dovute).

Art. 7 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo stabilito avverrà a termine attività in seguito all’emissione di fattura da parte del RPD.

Art. 8 - Tutela della segretezza

Tutti i dati, le informazioni e i documenti esaminati e gestiti dal RPD nello svolgimento dell’incarico professionale devono essere considerati riservati. Pertanto, è fatto assoluto divieto di divulgazione o comunicazione.

Art. 9 - Privacy

Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate nel presente contratto. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed indicati nel presente contratto, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento previste dal citato Regolamento.

In particolare, le parti dichiarano che:

- a) i dati forniti sono necessari per ogni adempimento del presente contratto e delle norme di legge, civilistiche e fiscali;
- b) il rifiuto di fornirli da una delle parti comporterebbe la mancata stipulazione del contratto; il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.

Art. 10 – Foro competente

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente è quello di Torino e le spese di registrazione dell’atto, in caso d’uso, sono a carico del contrattista.

Letto, confermato e sottoscritto

I CONTRAENTI

Dirigente Scolastico I.C. CENA
Monica CAVALLETTI

RPD
Ing. Enrico FRANCO

